

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

334^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

INDICE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti . . . Pag. 17543

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 17544

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17541

Assegnazione 17541

Cancellazione dall'ordine del giorno . . 17541

Presentazione di relazioni 17541

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 17541

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (1524) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore . 17545

FLAMIGNI (PCI) 17544

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno Pag. 17545

« Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche » (1599), d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri (Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

BAUSI (DC), relatore 17549

CROLLALANZA (MSI-DN) 17557

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici . 17550

OTTAVIANI (PCI) 17548, 17555

Rinvio della discussione:

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge » (959);

« Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi

edilizi a determinate condizioni » (492), d'iniziativa del senatore Schietroma e di altri senatori;

« Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio » (765), d'iniziativa del senatore Damagio e di altri senatori;

« Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive » (953), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Norme per il rilancio del settore edilizio » (984), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;

« Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edi-

lizio » (1569), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori:

CASALINUOVO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* Pag. 17548
MURMURA (DC) 17547
VINCELLI (DC), *f.f. relatore* 17548

GOVERNO

Trasmissione di documenti 17543

PETIZIONI

Annunzio 17543

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 23 novembre 1981, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2820. — « Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia » (1637) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2813. — « Proroga della gestione e l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato » (1638) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 20 novembre 1981, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese ed esclusione dall'imposta locale sui redditi delle piccole imprese » (1635);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modifiche alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1636).

In data 20 novembre 1981 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, MANCINO, MITTERDORFER, D'AMELIO, FIMOGNARI, JERVOLINO RUSSO, FALLUCCHI, VITALONE, MURMURA, LAI e PACINI. — « Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" » (1634).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. Il Ministro delle partecipazioni statali ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico » (1559).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati QUATTRONE ed altri. — « Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione.

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PACINI ed altri. — « Disposizioni generali di indirizzo e di coordinamento delle norme relative all'inquinamento da rumore » (1607), previo parere della 12ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

FINESTRA. — « Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 250, concernente il riconoscimento dei benefici combattentistici » (1605), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

FINESTRA. — « Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, e successive modificazioni, sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1606), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CENGARLE ed altri. — « Maggiorazione integrativa del trattamento di pensione ordinaria a favore degli ex combattenti e mutilati o invalidi di guerra » (1536), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 18 novembre 1981, il senatore Vittorino Colombo (V.) ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (1524) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 17 novembre 1981, il senatore Santalco ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette » (1619).

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 19 novembre 1981, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Bausi, sul disegno di legge: Deputati SULLO ed altri. — « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche » (1599) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

dal senatore Vincelli, sul disegno di legge: « Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso » (1603) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 20 novembre 1981, il senatore Pacini ha presentato la relazione sul disegno di legge « Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1495).

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 20 novembre 1981, il senatore Degola ha presentato una relazione unica sui disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge » (959);

SCHIETROMA ed altri. — « Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condizioni » (492);

DAMAGIO ed altri. — « Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio » (765);

TANGA. — « Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive » (953);

MALAGODI e FASSINO. — « Norme per il rilancio del settore edilizio » (984);

ROLLALANZA ed altri. — « Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio » (1569).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 20 novembre 1981, il senatore Nepi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (1540) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in data 18 novembre 1981, il senatore Vitale Antonio ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL » (1618).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

GIOVANNETTI, segretario:

Il signor Salvatore La Ferla, e numerosi altri cittadini, da Venezia, esprimono la comune necessità che gli alloggi costruiti dal comune di Venezia negli anni 1910-1911 nella zona di San Rocco e conferiti nel 1914 agli IACP di Venezia vengano ceduti in proprietà agli attuali assegnatari. (*Petizione n. 142*);

Il signor Pietro Angelotti, da Massa, chiede l'estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, al personale degli enti locali collocato a riposo nel periodo dal 1º marzo 1979 al 31 gennaio 1981. (*Petizione n. 143*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con lettera in data 15 novembre 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la relazione sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati nelle zone terremotate (situazione al 31 ottobre 1981) (*Doc. LXIX, n. 3*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 novembre 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e prorogato dal decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, convertito a sua volta, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1981, n. 18, la relazione sui fermi operati nel corso di operazioni di polizia e di sicurezza volte alla prevenzione di delitti (*Doc. LXV, n. 10*).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte sull'attuazione dell'articolo 75 della legge n. 833 del 1978 concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, approvato dall'Assemblea di quel consesso nelle sedute del 15 e del 16 giugno 1981.

Tale testo sarà inviato alla 12ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 16 novembre 1981, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente: « Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici ». Sentenza n. 181 dell'11 novembre 1981 (*Doc. VII, n. 71*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466** » (1524) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista su questo provvedimento, sollecito il disbrigo delle pratiche relative ai benefici elargiti alle famiglie delle vittime del dovere ed al riconoscimento dei benefici derivanti dall'invalidità contratta in occasione di azioni antiterroristiche.

Voglio far presente che, in merito all'estensione anche agli stranieri ed agli apolidi della speciale elargizione prevista a favore di coloro che a seguito di azioni terroristiche con-

traggono l'invalidità dell'80 per cento e a favore dei familiari delle vittime, l'amministrazione comunale di Bologna aveva chiesto all'autorità di Governo un provvedimento fin dal verificarsi della strage in quella città. Il fatto che si provveda oggi, a distanza di oltre quindici mesi, rileva un grave ritardo nel legiferare in merito ad una materia tanto delicata.

Voglio altresì far presente che un altro ritardo si è registrato nell'applicazione della legge che oggi modifichiamo, cioè la legge 13 agosto 1980, n. 466, perchè da quella data, prima che gli interessati potessero iniziare le pratiche, sono dovuti trascorrere quasi tre mesi poichè il Ministero dell'interno di tanto ha tardato nell'emanazione del regolamento applicativo, firmato dal Ministro il 30 ottobre 1980, mentre, trattandosi di una materia così semplice, a noi sembra che i responsabili del Ministero avrebbero dovuto provvedere immediatamente.

A tutt'oggi ci risulta che le domande presentate alle autorità dello Stato, alle prefetture, agli organi che curano l'istruttoria di queste pratiche, sono 178 in applicazione della legge del 13 agosto 1980. Di queste ne sono state definite finora dal Ministero dell'interno solo 131. Ne restano 47. Per questo siamo qui a sollecitare una definizione più rapida. Non vi è alcun motivo per cui i familiari delle vittime del dovere, i familiari di cittadini caduti a seguito di azioni antiterroristiche non vedano esaudite le loro richieste e l'espletamento di queste pratiche.

Voglio ricordare che la nostra parte politica ha dovuto presentare un'interrogazione per un ritardo inspiegabile relativo al caso dei familiari del commissario Iuliano, ucciso dalla mafia. Ricordo che, dopo ben sei mesi dall'eccidio, la vedova, signora Leotta, non aveva ancora percepito l'elargizione, che pure era prevista. Abbiamo dovuto presentare un'interrogazione per sollecitare il Ministero e sappiamo che, con molto ritardo, il caso è stato poi risolto. Ma, per quanto riguarda questa cinquantina di pratiche che restano da definire, è quanto mai indispensabile, anche tenendo conto delle precedenti lungaggini che poi in pratica non avevano ra-

gioni d'essere, che il Governo sia più sollecito nel riuscire a risolvere questi casi.

E con ciò, per la materia attinente a questo provvedimento, siamo completamente favorevoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VITTORINO COLOMBO (V.), relatore. Il relatore non ha niente da aggiungere alla relazione scritta, salvo associarsi all'auspicio, espresso dal senatore Flamigni, che l'istruttoria per l'erogazione della speciale indennità prevista dalla legge che con l'attuale provvedimento viene modificata si svolga nel rispetto delle norme (e pertanto col doveroso accertamento dei diritti di coloro che l'indennità ricevono), ma scervera da burocratismi inutili e soprattutto rapida nel tempo, anche per ottenere quell'effetto morale che certo l'entità della cifra non serve in alcun modo a sottolineare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, allorchè il 6 agosto dell'anno scorso la 1ª Commissione e nello stesso giorno l'Assemblea del Senato dettero favorevole corso al disegno di legge recante speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche, non mancarono in quella sede interventi intesi ad evidenziare l'opportunità di un'estensione delle provvidenze allora proposte. Prevalse non di meno l'intento morale e politico di testimoniare, con l'immediata approvazione della legge, la solidarietà dello Stato alle vittime del terrorismo, in quei giorni dolorosamente accresciute per l'efferato eccidio perpetrato alla stazione di Bologna (come ricordato dal senatore Flamigni).

In adesione ai voti espressi in sede di approvazione del provvedimento e in concreta attuazione della manifestata disponibilità del Governo, è stato presentato al Parlamento il

disegno di legge ora all'esame. I punti essenziali sono già stati richiamati ma vorrei qui particolarmente sottolinearli.

Vengono estese agli stranieri e agli apolidi, o alle loro famiglie, le provvidenze spettanti ai cittadini vittime di azioni terroristiche. Vincoli di umana solidarietà, conforme alle tradizioni del paese, vietano infatti che nei confronti delle vittime dell'eversione sussistano discriminazioni di cittadinanza. Viene inoltre retrodatato al 1º gennaio 1969 il termine iniziale, già fissato dalla legge n. 466 al 1º gennaio 1973, riferentesi agli eventi che danno titolo alle provvidenze. L'anzidetta modifica risponde ad evidenti propositi equitativi. Essa, ampliando la dimensione temporale del campo di applicazione della legge n. 466, include fra i beneficiari delle provvidenze le vittime di gravi episodi terroristiche, fra cui quello ben noto di piazza Fontana a Milano.

Con un emendamento aggiuntivo, parimenti dovuto all'iniziativa del Governo, un terzo punto qualificante è stato inserito in questo provvedimento. Detto emendamento, che pure si ispira a palesi intenti equitativi, interessa i familiari degli appartenenti alle forze dell'ordine che sono caduti vittime del dovere. La speciale elargizione spettante alle famiglie, ed elevata a lire 100 milioni, di cui alla legge n. 466, viene concessa in tale misura anche per eventi verificatisi a partire dal 1º gennaio 1961. E ciò in quanto nello spirito della legge in esame, intesa a rafforzare la dovuta solidarietà dello Stato alle vittime della violenza, non poteva mancare, ad avviso del Governo, una specifica norma che si rivolgesse in particolare ai familiari delle vittime del dovere. A ciò soccorre anche una considerazione di ordine storico: mentre, infatti, il terrorismo è fenomeno relativamente recente, il rischio della perdita della vita è stato sempre insito nell'espletamento dell'alta missione affidata alle forze dell'ordine.

Per quanto poi concerne i tempi previsti per le procedure, qui richiamati sia dal senatore Flamigni che dal senatore Vittorino Colombo, intendo ripetere all'Assemblea quanto ebbi già modo di dire nella 1ª Commissione del Senato, e cioè che da parte del Governo vi è il massimo impegno perchè ogni

espletamento venga effettuato con la maggiore celerità possibile.

Intendo altresì far presente ai colleghi senatori che a volte queste pratiche stentano a trovare una soluzione immediata, anche per una certa resistenza che incontriamo presso alcune famiglie che vedono l'aspetto morale e affettivo mercificato con un'elargizione; ed allora, in più di qualche circostanza, incarichiamo i nostri organi di prefettura di contattare nelle forme più opportune e discrete i familiari delle vittime perchè possano avvalersi della normativa prevista dalla legge n. 466.

È chiaro che, per quanto riguarda le vittime del dovere, la pratica è automatica e quindi si devono soltanto assolvere atti di mera acquisizione documentaria per poter definire in tempi brevi le procedure stesse. A tutto questo il Governo intende dare la massima disponibilità anche per rispondere allo spirito stesso della legge.

Credo che dovremo — lo voglio anticipare in questa sede — porre mente ad un'eventuale revisione della normativa per quanto riguarda le invalidità che non superano l'80 per cento e che in questa legge non sono tenute in considerazione ai fini di un'eventuale elargizione. In questo contesto è ipotizzabile una norma che tenga conto anche di vittime con percentuali di invalidità inferiori all'80 per cento.

Per le considerazioni che qui ho adottato e per l'importanza del testo stesso, mi auguro che questa Assemblea dia il consenso che il Governo si attende.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità

permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,35).

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge** » (959);

« **Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condizioni** » (492), d'iniziativa del senatore Schietroma e di altri senatori;

« **Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio** » (765), d'iniziativa del senatore Damagio e di altri senatori;

« **Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive** » (953), d'iniziativa del senatore Tanga;

« **Norme per il rilancio del settore edilizio** » (984), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;

« **Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio** » (1569), d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della medesima legge », « Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a determinate condizioni », d'iniziativa dei senatori Schietroma, Cioce e Parrino, « Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio », d'iniziativa dei senatori Damagio, Del Ponte, D'Amelio e Saporito, « Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive », d'iniziativa del senatore Tanga, « Norme per il rilancio del settore edilizio », d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino e « Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio », d'iniziativa dei senatori Crollalanza, Filetti, Finestra, Franco, La Russa, Marchio, Mitrotti, Monaco, Pecorino, Pisanò, Pistolese, Pozzo e Rastrelli.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Signor Presidente, è pervenuto stamane dalla Segreteria del Senato alla 1ª Commissione il testo del disegno di legge licenziato dall'8ª Commissione sulla sanatoria dell'abusivismo edilizio; e ciò, anche in accoglimento della riserva contenuta nell'originario parere della 1ª Commissione, secondo il quale si desiderava rivedere il testo definitivo ove la Commissione avesse introdotto nuove enunciazioni e nuove articolazioni di carattere normativo.

Essendosi verificata questa circostanza, mentre a nome della 1ª Commissione do atto della diligenza e della sensibilità della Segreteria per aver accolto questa richiesta della 1ª Commissione, chiedo un breve rinvio, anche ad oggi pomeriggio, dell'argomento all'ordine del giorno di questa seduta per consentire che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,30, possa rassegnare direttamente all'Aula la sua valutazione del testo, così come licenziato dalla Commissione competente. Il problema è di tanta importanza ed investe tanti interessi di carattere giuridico che ritengo questa richiesta debba essere accolta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questa richiesta.

V I N C E L L I , f. f. relatore. Siamo d'accordo, signor Presidente, nell'accogliere la richiesta del senatore Murmura.

C A S A L I N U O V O , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 959 ed altri connessi è rinviata alla seduta pomeridiana.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche » (1599) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche », d'iniziativa dei deputati Sullo, Botta, Reina, Ermelli Cupelli, Fornasari, Padula, Santi, Robaldo, Balzardi, Balestracci, Bianco Ilario, Bambi, Arnaud, Matarrese, Moro, Fon-

tana Giovanni, Astone e Rocelli, già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo disegno di legge, che ha avuto un esame estremamente approfondito e attento nell'altro ramo del Parlamento con l'introduzione di una serie di sostanziali modifiche ai disegni di legge predisposti per l'accelerazione delle procedure di esecuzione di opere pubbliche, esprimiamo sostanzialmente un parere favorevole proprio perchè, a nostro giudizio, non si può non convenire sulla necessità di raggiungere in tempi rapidi i tre obiettivi che il disegno di legge si propone. E cioè in sostanza: l'acceleramento di alcune procedure per la esecuzione di opere pubbliche; la necessità di ridurre le occasioni di contenzioso presenti in questa materia — che vanno crescendo anche a causa delle difficoltà che genera la particolare situazione di grave crisi economica e soprattutto a causa dell'inflazione che ha riflessi immediati nell'iter della esecuzione delle opere pubbliche — e, terzo obiettivo, stante la gravità della situazione economica, apportare, per quanto è possibile, degli aiuti, nel senso di mettere a disposizione delle imprese una certa liquidità finanziaria come contropartita alla stretta creditizia che è in atto da tempo nel nostro paese.

E poichè dunque il disegno di legge che stiamo esaminando si ispira a questi principi e cerca di raggiungere questi obiettivi, non si può che essere d'accordo; accordo che d'altra parte abbiamo espresso anche in sede di Commissione.

Ci rendiamo conto che si tratta di un disegno di legge ancora parziale, che probabilmente avrebbe avuto bisogno di ulteriori limature forse anche di un allargamento delle norme in esso contenute. Certe soluzioni non soddisfano pienamente. Lo stesso relatore, che ha illustrato con estrema attenzione questo disegno di legge in Commissione, ha avuto modo di avanzare molte

sue perplessità e dubbi, per insufficienza e parzialità della normativa. Tuttavia fa premio su queste riserve l'urgenza di dare sia alla pubblica amministrazione sia agli operatori strumenti che in qualche modo corrispondano alle esigenze che sono maturate e che ho richiamato.

C'è un punto però che vorrei sottolineare ed è relativo all'articolo 16 di questo disegno di legge, laddove in sostanza si apporta una novità rispetto all'istituto dell'arbitrato così come viene ed è stato fino a questo momento praticato. In sostanza, con la norma prevista dall'articolo 16 la possibilità di derogare dall'arbitrato, di non ricorrere all'applicazione di questo istituto, si fa più stringente, più limitata per la pubblica amministrazione, in quanto essa può solo derogare se la deroga è espressamente prevista nei contratti di appalto o nel capitolato. Questo ha generato alcune perplessità proprio perchè questa materia, alla luce anche dell'esperienza fatta finora, mostra anche alcuni lati negativi. Perciò a nostro parere sarebbe opportuno che fosse rimeditata nella sua interezza. E per questo vorremmo esprimere l'auspicio e l'invito formale al Ministero dei lavori pubblici, al ministro Nicolazzi, perchè tutta la tematica relativa al collegio arbitrale possa essere ripensata alla luce dell'esperienza in modo da renderla più organica. Infatti quell'isolata norma, che è stata inserita in questo disegno di legge, da sola non è in grado assolutamente di risolvere i problemi. Per esempio, per dirla in modo aperto e senza veli, si sa che uno dei difetti seri di questo istituto è che non esiste un tariffario che almeno fissi entro certi margini il compenso del lavoro prestato dagli arbitri e si sa pure che la liquidazione di questi compensi, comunque realizzata, non si ispira a quel rigore che i tempi e la società oggi esigono in tutti gli aspetti dell'attività pubblica. Ecco allora che in un settore così delicato e importante qual è quello del compenso che si deve agli arbitri che operano in sostituzione del normale giudice competente si sente l'esigenza di una disciplina che impedisca scandalose liquidazioni di onorari come qualche volta è avvenuto. Perciò, nel concludere esprimendo

il nostro parere favorevole al disegno di legge, rivolgiamo la vivissima raccomandazione al Ministero perchè questa materia venga ripensata, ripresa in esame e sia fatta oggetto di un apposito organico disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B A U S I , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pochissime annotazioni sull'intervento del senatore Ottaviani, anche perchè la relazione che accompagna il disegno di legge e la discussione che ha accompagnato a sua volta l'esame in sede di Commissione mi sembra siano sufficienti ad illustrare il motivo per il quale la Commissione ha conferito mandato al relatore di esprimere l'invito alla Assemblea per l'approvazione del disegno di legge.

Siamo di fronte, come osservava il senatore Ottaviani, ad un disegno di legge relativo ad uno dei rapporti pubblici più delicati, quello cioè tra la pubblica amministrazione nella sua qualità di committente e le imprese che, attraverso la loro attività, adempiono un compito che in ultima analisi rappresenta uno dei modi d'essere più significativi della stessa pubblica amministrazione.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che fino a questo momento già sono emerse in questo settore e che sono diventate ancora più pesanti proprio a seguito della restrizione creditizia e della politica monetaria in genere che ha reso via via più difficoltosa la possibilità per le aziende di farsi, come spesso è accaduto, finanziatrici della pubblica amministrazione rispetto ad operazioni di appalto non regolate in modo idoneo dalla legislazione vigente.

Il tentativo di questo disegno di legge è quello di accelerare le procedure e credo che sia un tentativo quanto mai encomiabile, anche perchè sembra quasi di sentire sopra di noi una sorta di contraddizione tra un acceleramento sempre maggiore che ci deriva dai ritrovati tecnici e per altro verso una realtà decisionale sempre più lenta e rinviante. Il tentativo di questo disegno di legge è appunto quello di armonizzare queste due realtà

che, come mi sono permesso di ricordare anche in Commissione e nella relazione, rendono stranamente più difficile oggi l'esecuzione dei lavori di quanto non fosse alcuni secoli orsono.

Ricordavo ai colleghi di Commissione che il « corridoio vasariano », che corre a Firenze sul ponte Vecchio unendo Palazzo della Signoria con Palazzo Pitti, fu compiuto nel termine di 5 mesi. Quindi ci auguriamo che questo disegno di legge, anche se non arriverà a punte così fatte, tuttavia sia un contributo positivo per la soluzione del problema.

Concordo con il senatore Ottaviani sulla richiesta che egli ha avanzato al Ministro di prendere in considerazione l'opportunità di una revisione della modalità di compenso del lavoro svolto dagli arbitri in sede di commissione arbitrale, forse con un meccanismo che sia meno strettamente collegato, nella misura del compenso, a quanto la commissione può stabilire.

Mi pare di non avere niente altro da aggiungere se non l'invito, anche questo indirizzato allo stesso Ministro, a far sì che questo disegno di legge, che è soltanto un modo parziale di affrontare il problema più ampio dei rapporti tra la pubblica amministrazione e il mondo del lavoro e delle imprese che eseguono le opere pubbliche, possa trovare un suo coordinamento più organico attraverso un provvedimento legislativo che riveda, rielabori, riorganizzi e riordini l'intera materia, finora polverizzata in una serie di norme, a cominciare dalla legge del 1865.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento, nelle intenzioni, doveva far parte del disegno di legge sulla grande viabilità che è in discussione alla Camera, ma proprio l'urgenza che veniva vieppiù evidenziata ha indotto alcuni parlamentari della Commissione a presentare una proposta di legge che oggi è all'esame del Senato.

Si tratta di dare, come è già stato detto, una risposta urgente, data la lentezza ammi-

nistrativa soprattutto in ordine alle gare d'appalto, che deve possibilmente, nell'eliminare talune lentezze, rendere più spendibile il denaro pubblico per arrivare in tempi più ragionevoli all'assegnazione degli appalti e per evitare che ci si trovi di fronte a maggiorazioni di spesa conseguenti ai tempi lunghi e che non consentono, allo stato attuale, di terminare i lavori.

Il provvedimento prevede anche una giusta, nuova regolamentazione per l'albo dei costruttori. Accolgo le raccomandazioni dei senatori Ottaviani e Bausi in ordine ai compensi al collegio arbitrale. Sono d'accordo sul fatto che questa è una legge perfettibile, una legge che, mi auguro, oggi verrà approvata proprio per far fronte all'urgenza derivante dalla situazione in atto.

Governo e Parlamento dovranno riconsiderare la possibilità di un nuovo atto legislativo. Prendo atto tuttavia della volontà espressa dall'Assemblea e mi auguro che vi sia un unanime consenso al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Revisione prezzi
sulla base del programma lavori)*

Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di

importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'Amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Pagamento revisione prezzi*)

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quel-

li inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Accredito dell'anticipazione*)

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Interessi per ritardato pagamento*)

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a 60 giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

(È approvato).

Art. 5.

(Termini e modalità dei collaudi)

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o or-

dinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

(È approvato).

Art. 6.

(Cauzione provvisoria e cauzione definitiva)

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

(È approvato).

Art. 7.

(Albo nazionale dei costruttori)

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965,

n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a lire . . .	45.000.000
2) fino a lire . . .	75.000.000
3) fino a lire . . .	150.000.000
4) fino a lire . . .	300.000.000
5) fino a lire . . .	750.000.000
6) fino a lire . . .	1.500.000.000
7) fino a lire . . .	3.000.000.000
8) fino a lire . . .	6.000.000.000
9) fino a lire . . .	9.000.000.000
10) oltre lire . . .	9.000.000.000 ».

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato ».

Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'arti-

colo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

(È approvato).

Art. 8.

(Aggiornamento dei prezzi di progetto)

Le Amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

(È approvato).

Art. 9.

(Offerte in aumento)

Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal

primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

(È approvato).

Art. 10.

(Modalità per le gare d'appalto)

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:

« c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.

Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.

La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'Amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'Amministrazione. Nel procedere agli inviti l'Amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori.

Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stes-

sa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(È approvato).

Art. 11.

(Lavori aggiuntivi o variati)

L'Amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del competente organo consultivo oppure deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.

(È approvato).

Art. 12.

(Premi di incentivazione)

I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

(È approvato).

Art. 13.

(Aggiudicazione a trattativa privata)

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« h) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

(È approvato).

Art. 14.

(Analisi prezzi unitari)

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio

dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:

« Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore ».

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara*)

Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.

Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Procedimento arbitrale*)

L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« *Deroga alla competenza arbitrale.* — In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.

Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ».

O T T A V I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Signor Presidente, annuncio l'astensione su questo articolo del Gruppo comunista per le motivazioni che abbiamo illustrato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 17.

(*Ricorsi in materia di revisione prezzi*)

Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501,

non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Scaduto il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi 60 giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ANAS

Art. 18.

(Pareri degli organi consultivi)

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

È elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successi-

vamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera *g*), e 17, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

(È approvato).

Art. 19.

(Determinazione e approvazione della indennità di esproprio)

Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'Amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64)

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in ap-

plicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le Regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del colaudatore.

Le Regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(*E approvato*).

Art. 21.

(*Indagini geologiche*)

È prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(*E approvato*).

Art. 22.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente onorevole Ministro, colleghi, durante la discussione in sede referente di questo disegno di legge espressi alcune perplessità per la sua approvazione, riferendomi ad alcuni articoli, per i quali, in modo particolare, nel dibattito svoltosi nella seduta precedente, anche il senatore Gusso aveva sollevato, a sua volta, critiche e non minori perplessità.

Ebbene, nonostante tali perplessità e riserve, considerati i chiarimenti e le giustificazioni, espressi in Commissione e qui in Aula, con la sua solita abilità, dal senatore Bausi, dichiaro che approvo ugualmente il disegno di legge. A tale determinazione sono indotto dalla situazione nella quale si trovano molti costruttori per le carenze da parte dello stesso Governo, sia nell'adempimento dei propri obblighi, ai fini dei pagamenti, sia in generale per la lentezza con la quale si muove la burocrazia ministeriale in tutti i suoi atti e non solo quella del Ministero dei lavori pubblici. Di ciò ne approfittano, specialmente in sede di revisione dei prezzi con esagerate richieste, i più furbi appaltatori, i quali, peraltro, sono una minoranza, perchè in Italia c'è una categoria di costruttori meritevoli della maggiore considerazione per la capacità e la serietà nell'adempimento dei propri compiti e perciò molto apprezzata anche all'estero. Le colpe, dunque, non sono tutte da una parte, ma anche dello Stato.

Nell'approvare il disegno di legge rinnovo però la raccomandazione, già espressa in Commissione al Ministro dei lavori pubblici, onorevole Nicolazzi, di considerare l'applicazione di questo provvedimento legislativo per il tempo strettamente necessario all'aggiornamento organico di tutto il problema degli appalti, così come previsti dalla legge del 1865, che peraltro è ancora per molti aspetti un'ottima legge, studiata con molta diligenza e che fa ancora per molti aspetti testo, anche se, ripeto, bisognosa di adeguarsi ai tempi.

La raccomandazione che le faccio, onorevole Ministro, è che nell'auspicabile stretto periodo di applicazione della legge che oggi variamo, sia nominata una commissione che

riprenda il vecchio testo del 1865 per l'auspicata revisione organica di tutte quelle norme che risultino superate dalle moderne esigenze tecnologiche e amministrative.

In materia di appalti, tra l'altro, vanno considerati, onorevole Ministro, anche alcuni degli inconvenienti che si presentano oggi e che giustificano, sotto certi aspetti, alcune delle lamentele dei costruttori. È alquanto semplicistico, ad esempio, sostituire il collaudo anche se si muove ingiustificatamente con lentezza. Eppure vi sono tanti funzionari del Ministero dei lavori pubblici attualmente in pensione che non auspicano che avere tali incarichi, che non aspirano che ad arrotondare le loro pensioni, tenuto conto del trattamento economico che non corrisponde alle loro giuste aspettative ed alle prestazioni svolte in tanti anni di lavoro a servizio dello Stato.

Il certificato di regolare esecuzione, onorevole Ministro è una formula molto discutibile e non certo idonea, sotto vari punti di vista, per sostituire i collaudi che si muovono con eccessiva lentezza, ma che possono

essere resi efficienti nei tempi operando sugli appalti man mano, nello sviluppo dell'opera, il che costituisce anche il mezzo più idoneo perchè siano eseguiti bene evitando i lamentati ritardi e rispondendo a quelle che sono le giuste richieste degli appaltatori per i solleciti pagamenti da parte della stazione appaltante.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 17, con l'avvertenza che al primo punto dell'ordine del giorno sarà discusso il disegno di legge n. 959 ed altri connessi.

La seduta è tolta (ore 11).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari